

MEDIAOSTIENSIS ITALIA

**REGOLAMENTO DI
PROCEDURA PER
LA MEDIAZIONE**

INDICE

Art. 1	Applicazione del Regolamento
Art. 2	Avvio della Mediazione
Art. 3	Luogo della Mediazione
Art. 4	Obbligo di riservatezza
Art. 5	Nomina del Mediatore
Art. 6	Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore
Art. 7	Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore
Art. 8	Presenza delle parti e loro rappresentanza
Art. 9	Conclusione della Mediazione
Art. 10	Mancato Accordo
Art. 11	Accordo
Art. 12	Indennità
Art. 13	Criteri di determinazione dell'indennità
Art. 14	Responsabilità delle parti
Art. 15	Procedura telematica
Art. 16	Accesso al gratuito patrocinio
Art. 17	Disposizioni finali
Allegato I	Tabella spese mediazione
Allegato II	Codice etico del Mediatore
Allegato III	Scheda valutativa
Allegato IV	Regolamento della mediazione on-line

MEDIA OSTIENSIS ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO di PROCEDURA per la MEDIAZIONE

ai sensi del D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011

Art. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica alla procedura di Mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011)
2. Il regolamento si applica alle Mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.
3. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata da Giudice per il deposito dell'istanza.
4. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza ed ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. L'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro, così come fissata dal Responsabile dell'O.d.M., dovrà essere presentata alla segreteria, previa adesione, e corredata dall'attestazione del versamento delle spese di gestione amministrativa, non oltre 8 giorni prima della data fissata.

Art. 2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'Organismo.

La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo anche via email.

La domanda deve contenere

- ❖ Il nome dell'Organismo di Mediazione.
- ❖ Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti muniti dei necessary poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni.
- ❖ L'oggetto della lite.
- ❖ Le motivazioni della pretesa.
- ❖ Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Se all'esito del procedimento di Mediazione il valore dovesse risultare diverso da quello dichiarato all'avvio della Mediazione, sarà applicato l'importo dell'indennità secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- ❖ l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.

La Mediazione ha una durata non superiore a mesi 3 (tre) dal deposito dell'istanza, salvo che le parti aderenti al procedimento, chiedano la proroga dei termini stessi. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza. L'Organismo fisserà il primo incontro di carattere informativo non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

Art. 3 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

Art. 4 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il Mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma

3 lettera b del D.M. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di Mediazione.

Art. 5 - NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. I Mediatori dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia.
2. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatore.
3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l'Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all'area specifica di competenza.
4. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell'affare, o che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell'Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell'esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti.
5. Al fine di favorire la conciliazione, l'Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010.
6. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversie che presentino profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

Art. 6 - INDIPENDENZA IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per i Mediatori.
2. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di Mediazione.
5. L'Organismo ha la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura. Gli eventuali incontri successivi sono stabiliti d'intesa con le parti e la sottoscrizione del verbale con l'indicazione della data del rinvio vale come regolare notifica del successivo incontro.

Art. 7 - SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98

1. Il Mediatore inizia la procedura di Mediazione con il primo incontro informativo di programmazione durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e quindi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di Mediazione.
2. Se il primo incontro si conclude con la volontà delle parti di non entrare effettivamente nella procedura di mediazione, il Mediatore ne redige verbale ed in tal caso nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione, salvo le spese di avvio e spese vive documentate.
3. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, a richiesta di una o di entrambe le parti, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei Consulenti presso i Tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti richiedenti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Laddove la/le parte/i chiamata/e non ha/hanno aderito al primo incontro di mediazione la parte istante potrà proseguire unilateralmente, e, sulla base delle emergenze del procedimento, potrà chiedere al Mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

La proposta dovrà essere inviata alla parte o alle parti che non hanno inteso partecipare, e quest'ultime, ai fini conciliativi, potranno in qualsiasi momento prendere parte alla procedura di mediazione.

4. Quando l'esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il procedimento dinanzi al Mediatore si conclude senza l'accordo.
5. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il Mediatore redige un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della Mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010).
6. Il Mediatore nominato è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore, non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
7. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in Mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo previo verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata, redatto dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.
8. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche telematico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
9. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- Se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di Mediazione.
 - Nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente.
 - In caso di mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti.
 - In ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
10. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione

per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Art. 8 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione **personalmente**. Solo per gravi ed eccezionali motivi è consentita la partecipazione alla procedura per il tramite di un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia (procura speciale). Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. L'assistenza da parte di un Avvocato è obbligatoria nei casi di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del D.Lgs. 28/2010.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione tramite un rappresentante fornito di necessari poteri per definire la controversia.

Art. 9 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la Mediazione, il Mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che ne autentica le firme. Il Mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in Mediazione, la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento previo verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e/o mancato accordo, redatto dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.

Al termine di ogni procedura di Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 10 - MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga ad un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore a richiesta di una o più parti, può formulare una proposta di conciliazione.

Art. 11 - ACCORDO

Se le parti raggiungono un accordo amichevole, il Mediatore redige un processo verbale contenente le condizioni dello stesso, ovvero allega al verbale il testo separato dell'accordo sottoscritto dalle parti. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d. lgs. 28/2010, relativamente alle conseguenze sulle spese legali nel successivo procedimento giurisdizionale, qualora la proposta rifiutata corrisponda interamente al provvedimento che definisce il giudizio. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, a cura della Segreteria dell'Organismo, con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro 7 (sette) giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si da per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La proposta di conciliazione può essere formulata anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di Mediazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se una o più parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010, la stessa può provenire anche da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la Mediazione.

Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse.

Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della eventuale mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di Mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo ed è sottoscritto in tanti originali quante sono le parti, più uno per la segreteria. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1- bis, del decreto legislativo, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in Mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della

medesima parte chiamata, formato dal Mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 12 - INDENNITA'

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art. 16 e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo si avvale di esperti iscritti negli Albi dei Consulenti presso i Tribunali e il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali o diversamente concordato con le parti. Il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Le spese di Mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione in misura non inferiore della metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del citato D.Lgs. 28/2010 l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione.

Art. 13 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

Le indennità comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di Mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 (+ IVA) per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 (+ IVA) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che saranno versate dall'istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata alla Mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

L'importo massimo delle spese di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a. puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;*
- b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della Mediazione;*
- c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010;*
- d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera E del presente*

comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e. deve essere ridotto a euro 40,00 (quaranta) per il primo scaglione e ad euro 50,00 (cinquanta) per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la Mediazione, partecipa al procedimento.

1. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
2. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
3. Il valore della controversia è indicato nella domanda di Mediazione a norma del codice di procedura civile.
4. Qualora il valore risulti indeterminato, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risultasse diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
5. Le spese di Mediazione sono corrisposte dalle parti prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione.
6. Le spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di Mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010.
7. Le spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
8. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
9. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui

all'articolo 5, comma 1, del D.M. 180/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

10. Gli importi minimi delle indennità per ciascun Scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente Regolamento sono derogabili.

Art. 14 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

È di competenza esclusiva delle parti verificare:

1. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;
2. il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
3. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
4. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
5. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
6. la determinazione del valore della controversia;
7. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
8. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, la non esistenza di più istanze di Mediazione relative alla stessa controversia ed ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismi o al Mediatore dal depositodell'istanza sino alla conclusione della procedura.

Art. 15 - PROCEDURA TELEMATICA

La mediazione in videoconferenza sarà possibile solo se le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire, su richiesta anche di una sola parte, in modalità telematica come disciplinato dall'Allegato IV al presente regolamento. La piattaforma informatica di questo Organismo è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. In questi casi, il verbale di Mediazione verrà redatto e sottoscritto con firma digitale e con modalità idonee a garantirne la provenienza. La Mediazione con

procedura telematica svolta da questo Organismo, in base a quanto predisposto dal D.lgs 28/2010, garantisce l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.

Art. 16 - ACCESSO AL GRATUITO PATROCINIO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo, a pena di inammissibilità, apposita documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. Gli allegati *I Tabella spese di mediazione, II Codice etico del Mediatore, III scheda valutativa e IV regolamento della mediazione on line* sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Tabella A - Spese della Mediazione al netto dell'iva

Valore della controversia	A) Tariffe per la Mediazione obbligatoria
Fino a € 1.000	€ 65,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000	€ 9.200,00

CODICE ETICO DEL MEDIATORE

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1 Competenza

I Mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2 Nomina

Il Mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3 Onorari

Ove non sia stato già previsto, il Mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il Mediatore non dovrà accettare una Mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4 Promozione dei servizi del Mediatore

I Mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1 Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione;
- il fatto che il Mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2 Imparzialità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire

come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di Mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

a) Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di Mediazione può essere redatto per iscritto.

Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

b) Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il Mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla Mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al Mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del Mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il Mediatore concluda che la prosecuzione della Mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

c) Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla Mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il Mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte a meno che ciò sia imposto dalla legge.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

(art. 7, comma 5, lettera b), del DM n. 180 del 18/10/2010)

Procedura di Mediazione n. _____ Mediatore _____

Il sottoscritto _____

in proprio in rappresentanza di _____ Istante Chiamata

a norma del Regolamento di Mediazione dell'Organismo di Mediazione MEDIAOSTIENS ITALIA consegna al Mediatore la seguente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi)

insufficiente sufficiente buono ottimo

Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità)

insufficiente sufficiente buono ottimo

Grado di soddisfazione sulla procedura di Mediazione

insufficiente sufficiente buono ottimo

Reclami e/o suggerimenti per avere un servizio migliore:

Luogo _____ Data _____ Firma _____

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per gli adempimenti disposti dal DM n.180 del 18/10/2010 – Ministero della Giustizia e successive normativa.

Luogo _____ Data _____ Firma _____

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ON-LINE

Allegato IV al Regolamento di Mediazione

Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura e codice etico dell'Organismo di Mediazione Mediaostiensis Italia, del quale il presente Regolamento fa parte integrante.

Premessa

La piattaforma on-line dell'Organismo è disponibile all'indirizzo web dedicato <https://www.mediaostiensisitalia.it> Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia e riservatezza.

La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in apposite server allocate in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale.

Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del Sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.

L'iscrizione in piattaforma, conseguentemente all'istanza di mediazione, potrà avvenire:

- direttamente dal sito <https://www.mediaostiensisitalia.it> compilando l'apposito forum
- attraverso la segreteria dell'Organismo

in entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on line,

garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione on line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione ed impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile sul sito <https://www.mediaostiensitalia.it> piattaforma on line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla normative vigente.

Per utilizzare il servizio “Mediazione on-line” è necessario che i computer degli utenti collegati siano dotati di:

- connessione internet ADSL;
- microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati;
- webcam;
- versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive.

Prima dell’incontro di Mediazione, è possibile eseguire un test automatico finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica.

Utilità

Il servizio di Mediazione On-Line permette alle parti di gestire l’incontro di Mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’Organismo;

- consente alle parti di dialogare sia in sessioni “comuni” a tutti, sia in “sessioni” separate;
- consente alla parte che non accetti la modalità di Mediazione on line di recarsi presso gli uffici dell’Organismo e di collegarsi on line con l’ausilio del Mediatore.

Il servizio di Mediazione On-Line, previsto dall'articolo 3 n. 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato D.Lgs. e dell'art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di Mediazione telematico a distanza tramite Stanza di Mediazione On-Line e l'altra parte partecipi all'incontro fisicamente, alla presenza del Mediatore, presso gli uffici dell'Organismo di Mediazione MEDIAOSTIENSIS ITALIA.

Nel presente Regolamento, per "parte" si intende l'utente del servizio di Mediazione e l'avvocato che l'assiste.

Caratteristiche e funzionamento

La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa. L'accesso delle parti e del Mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di Mediazione, nonché al Mediatore designato.

E' garantita l'assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.

Ricevuta la richiesta ad eseguire l'incontro di Mediazione on-line di almeno una parte, l'Organismo seleziona l'opzione "Mediazione on-line" nella scheda del procedimento.

Durante l'incontro di Mediazione, il Mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento. Nella stanza virtuale di Mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere

documenti e immagini a supporto dell'incontro di Mediazione.

Al termine della Mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell'incontro, sia l'eventuale accordo di Mediazione, condiviso on-line tramite la funzione di file sharing/viewer. Le parti possono visualizzare il verbale e l'eventuale accordo ovvero il verbale attestante il mancato accordo e firmarli digitalmente, attraverso i software di firma.

I verbali potranno comunque essere ritirati in formato cartaceo presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo

In assenza di firma digitale delle parti il mediatore invierà il verbale datato e firmato telematicamente. E parti firmeranno il verbale in modalità analogica e la firma verrà autenticata da un pubblico ufficiale. Il verbale firmato verrà poi inviato alla segreteria dell'organismo mediante via ordinaria.

Il costo dell'attivazione della Stanza di Mediazione On-Line, rientra nelle spese vive documentate ed è a carico dell'utente che richiede il servizio di Mediazione On-Line. Tale costo dovrà essere corrisposto alla Segreteria Amministrativa contestualmente al pagamento delle spese di avvio del procedimento pari ad € 40,00 oltre IVA.

Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Organismo di Mediazione Mediaostiensis Italia.